### COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

#### PROVINCIA DI SONDRIO

# **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 03 del Reg.

Prot.n.

Fascicolo V.2.1

# OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2009. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno duemilanove, addì trentuno del mese di marzo alle ore 21.00, nella Sede Comunale, in sessione ordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

#### Risultano:

	Presente	assente
PAGGI PAOLO - Sindaco	1	
PASINI GUIDO	2	
TAVASCI ERMINIO	3	
TURRI NATALE		1
GUGLIELMANA ROBERTO	4	
PAGGI LEDA	5	
FRONTINI CAMILLO		2
TRIULZI ROMINA	6	
RASCHETTI DAVIDE	7	
LOMBARDINI SILVANA	8	
CIABARRI ALDO	9	
TARABINI DAVIDE	10	
BODO ROBERTO	11	

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il Sig. **Paggi dott. Paolo**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la presidenza e costatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

# OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2009. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Il Sindaco illustra il punto all'o.d.g..

Indi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e che, al 2° comma - lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto riguarda l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote;

DATO ATTO che l'articolo 1 – 56° comma - della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007) ha modificato l'articolo 6 – 1° comma – del Decreto Lgs.n.504 del 30 dicembre 1992, attribuendo la competenza della determinazione dell'aliquota al Consiglio Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che il disposto combinato dell'articolo 6 del suddetto Decreto Lgs.n.504/1992 e dell'articolo  $1 - 169^{\circ}$  comma - della Legge n.296/2006 dispone che l'aliquota venga stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2008 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2009 è stato differito al 31 Marzo;

CHE l'art.6 del Decreto Lgs.n.504/1992 e successive modificazioni, stabilisce che l'aliquota sia stabilita in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

CHE la norma prevede che l'aliquota può essere agevolata, in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;

CHE la suddetta normativa fa salva l'applicazione dell'art.4 – 1° comma - del D.L. 8 agosto 1996, n.437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.10.1996, n.556, che prevede la possibilità di deliberare "una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato";

CHE il comma 55 dell'art.3 della Legge n.662 del 23.12.1996 riformula l'art.8 del Decreto Lgs.n.504/1992, con riferimento alle riduzioni e alle detrazioni di imposta, prevedendo in particolare:

- la riduzione "ope legis" del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
- la facoltà di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese costruttrici e non venduti, per un periodo non superiore a tre anni;
- la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo di lire 200.000 (€ 103,29);
- la possibilità di ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o, in alternativa, di elevare l'importo della detrazione di cui al precedente punto c) fino a lire 500.000 (€ 258,23), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale previamente individuati dal competente organo (facoltà prevista dall'art.3 del D.L. 11 marzo 1997, n.50);
- la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni suddette anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

CHE il comma 56 dell'art.3 della Legge n.662 del 23.12.1996 prevede che "i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

CHE il comma 5 dell'art.1 della Legge n.449 del 27.12.1997 prevede che "i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti";

CHE gli artt.n.58 e n.59 del Decreto Legislativo n.446 del 15.12.1997 introducono ulteriori modifiche alla disciplina dell'I.C.I., fra cui, in particolare, la possibilità di stabilire la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in misura superiore a 500.000 Lire (€ 258,23), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e prevedendo una potestà regolamentare in materia di I.C.I. per quanto riguarda diversi aspetti del tributo (con Regolamento che ha effetto non prima del 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione);

RICHIAMATO, a tale riguardo, il Regolamento comunale in materia di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 in data 26.03.1999, esecutiva, e successive modificazioni;

RICORDATO che questo Ente per l'anno 2008, con deliberazione C.C.n.13 in data 31.03.2008, esecutiva, ha deliberato:

• di determinare e confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 (cinque) per mille;

Il Segretario Comunale

- di determinare e confermare le detrazioni ai fini del calcolo I.C.I. per le abitazioni principali, ancora soggette all'I.C.I., nell'importo minimo di legge pari ad € 104,00 con la seguente precisazione, in applicazione dell'art.3 56° comma Legge n.662/1996: sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate:
- di elevare fino a € 130,00 le detrazioni I.C.I. limitatamente alle categorie di soggetti che versino in situazioni di particolare disagio economico-sociale, secondo le forme e le condizioni di cui alla deliberazione del C.C.n.5/14.02.2000;

VISTO l'art. 1 – commi 1, 2, 3 del D.L. n.93 del 27.05.2008, convertito con Legge n.126/2008, con la quale viene disposta l'esenzione dall'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, tranne che sugli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9;

VISTO l'articolo 77-bis – 30° comma – del D.L.n.112/2008, convertito dalla Legge n.133/2008, che ha confermato, per il triennio 2009/2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumento dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1 – 7° comma – del Decreto Legge n.93 del 27.05.2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.126 del 24.07.2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);

CONVENUTA l'opportunità di confermare, anche per il 2009 i provvedimenti già adottati per il 2008, in quanto l'applicazione dell'aliquota al 5 per mille concorre a far fronte alle spese correnti, tra cui il personale, gli acquisti di beni e di servizi, gli ammortamenti dei mutui da ritenersi consolidati e necessari per l'espletamento dell'attività comunale ordinaria;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti 11 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n.11 Presenti e votanti

#### **DELIBERA**

- DI DETERMINARE per l'anno **2009**, in attuazione dell'art.6 del Decreto Lgs.n.504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni e per le motivate ragioni di cui in premessa narrativa, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura unica del **5 (cinque) per mille**.
- 2) DI CONFERMARE, anche per l'anno **2009**, le detrazioni ai fini del calcolo I.C.I. per le abitazioni principali ancora soggette a tassazione nell'importo minimo di legge pari ad Euro 104,00 con la seguente precisazione, in applicazione dell'art.3 56° comma Legge n.662/1996: sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

- 3) DI CONFERMARE, anche per l'anno **2009**, le detrazioni I.C.I. fino ad Euro 130,00 limitatamente alle categorie di soggetti che versino in situazioni di particolare disagio economico-sociale, secondo le forme e le condizioni di cui alla deliberazione C.C.n.5/2000, come di seguito riportate:
- A) pensionati utrasessantenni in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione e con un reddito familiare, comprensivo anche di pensioni di guerra, pensioni estere, rendite I.N.A.I.L., rendite tassate alla fonte B.O.T./C.C.T. fino ad un ammontare annuo di Euro 517,00, redditi da lavoro percepiti all'estero, pari o inferiore alla seguente Tabella:

#### FASCE REDDITO FAMILIARE

Euro 6.199,00 Euro 10.331,00 NUCLEO FAMILIARE 1 persona 2 o più persone

Il reddito familiare deve contenere anche:

- o Pensioni di guerra;
- o Pensioni estere:
- o Rendite INAIL;
- o Rendite tassate alla fonte B.O.T./C.C.T. fino ad un ammontare annuo di € 517,00;
- o Redditi di lavoro anche percepiti all'estero
- B) nucleo familiare da cui risulti la presenza di un portatore di handicap con attestato di invalidità civile al 100%.
- 4) DI DARE ATTO che l'articolo 1 commi 1, 2, 3 del D.L. 27.05.2008, n.93 convertito in Legge n.126/2008, ha disposto l'esenzione dall'I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, tranne che sugli immobili di categoria catastale A1 A8 ed A9:
- 5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento concorre ad assicurare l'equilibrio economico dell'Ente.
- INDI il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

### IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'art.134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

CON voti 11 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n.11 Presenti e votanti

### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile.

Il Segretario Comunale

# OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2008. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 25.03.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale IL SEGRETARIO COMUNALE ( Scaramellini dott. Franz )